

TI_GERICHTE 34.2017.36 vom 8. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2017.36

FR: TI_GERICHTE 34.2017.36 du 8 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 34.2017.36 del 8 marzo 2018

Volltext

Incarto n.34.2017.36

RG/sc

Lugano

8 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 4/6 ottobre 2017 dalla Pretura di _____ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1

2. AT 2

a

1. CV 1

2. CV 2

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

1.2 Il 4/6 ottobre 2017 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017). Come lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di stabilire, decisivo per la questione della litispendenza ai sensi di detta norma è sapere se il conguaglio della previdenza è pendente dinanzi ad un giudice civile cantonale (STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017 consid. 2.2; Frankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich? Ein Kurzbeitrag zu einer übergangsrechtlichen Kontroverse, in FamPra.ch 1/2017, pp. 158ss), ciò che non corrisponde al caso in esame. Non è per il resto dato di intravedere né risulta che gli ex coniugi abbiano al riguardo fatto valere alcunché una stretta connessione materiale ai sensi dell'art. 407c cpv. 2 CPC tra il conguaglio della previdenziale professionale e le questioni rimaste litigiose in sede d'appello (segnatamente le modalità di scioglimento della proprietà sull'abitazione, la liquidazione del regime matrimoniale e il contributo alimentare; in argomento cfr. Oberson/Wälti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle: enjeux judiciaire, in FamPra.ch 1/2017, pp. 106s).

Momento determinante per il riparto nel caso concreto non è quindi contrariamente a quanto sostenuto nelle more della presente procedura dall'ex marito (cfr. X) il promovimento della procedura di divorzio giusta l'art. 122 CC in vigore dal 1. gennaio 2017, bensì la crescita in giudicato (formale) del divorzio ai sensi della giurisprudenza relativa all'art. 122 CC in vigore sino al 31 dicembre 2016 (DTF 132 V 236).

La chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio in casu quella decisa al dispositivo n. 3 (non impugnato e cresciuto in giudicato l'8 giugno 2015) della sentenza pretorile del 6 maggio 2015 è vincolante (e non sindacabile) per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007), ritenuto che di principio (riservate diverse pattuizioni omologate dal giudice del divorzio), dies ad quem per il riparto deciso in applicazione dell'art. 122 CC (disposto cui il Pretore nel caso in esame ha per altro fatto esplicito riferimento nel dispositivo) è, come accennato, il momento della crescita in giudicato del divorzio.

2.4 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (art. 22 cpv. 1 LFLP).

Per l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008 con riferimenti).

2.6

2.6.1 Dalla documentazione acquisita agli atti non è dato di stabilire l'esatto ammontare dell'avere previdenziale di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (25 settembre 1993). Dal fascicolo emerge tuttavia che in data 1. gennaio 1993 la sua prestazione di libero passaggio era stata stimata in CHF 8'819 dalla _____ (cfr. scritto 12 marzo 2010 di _____ a datore di lavoro, sub VIII). Ora, atteso che il suddetto importo corrisponde al capitale accumulato a far tempo dal 1. luglio 1991 (data di entrata di AT 1 nella _____; cfr. conteggio d'uscita _____ del 6 gennaio 2010, sub VIII), vale a dire in un periodo contributivo di 18 mesi, appare equo e ragionevole considerare ai fini del presente giudizio, in assenza di altri elementi di valutazione, un avere presente al momento del matrimonio (settembre 1993) di CHF 13'200.

far tempo dall'8 giugno 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell'8 aprile 2003, B 113/02 dell'8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 presso CV 2.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'aver di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 146'321,60.

2.- L'aver di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 8'662,20.

3.- È fatto ordine ad AT 2 (contratto n. _____, assicurato n. _____) di versare a favore di AT 1 presso CV 2 l'importo di CHF 68'829,70 oltre interessi compensativi dall'8 giugno 2015.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.